

STATUTO

IL GABBIANO 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA CARCANO 18

Numero REA: VA - 356795

Codice fiscale: 03504100128

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Varese la Società Cooperativa denominata:

"IL GABBIANO 2.0 Societa' cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

Si applica in tali casi l'art. 2436 del codice Civile.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art. 4.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito del territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà

sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Interprovinciale di Como e Varese - Confcooperative Insubria.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- promozione, organizzazione ed erogazione di servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali, nei confronti di soggetti malati, anziani, infermi o bisognosi, con deficit funzionali, portatori di handicap, tossicodipendenti o minori. Sarà inoltre possibile promuovere, organizzare ed erogare, più in generale, tutte le attività di carattere sanitario, di cura della persona e di tutela della salute. L'erogazione di tali servizi potrà svolgersi in qualsiasi struttura, ivi compreso il domicilio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere erogati servizi presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Ospedali, Case di Cura, Istituti di Riabilitazione, Ambulatori, nonché a domicilio;

- promozione, organizzazione ed erogazione di servizi educativi in senso proprio, di carattere didattico, formativo, di orientamento, di recupero, di sostegno educativo, nonché servizi educativi di taglio ludico e ricreativo. L'erogazione di tali servizi potrà svolgersi in qualsiasi struttura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere erogati servizi nei micronidi, nei nidi d'infanzia, nei baby-parking, negli spazi gioco, nelle ludoteche, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito universitario, negli spazi d'incontro, nei centri di aggregazione, nei centri polifunzionali, nelle biblioteche, nei centri culturali, nelle colonie e nelle case di vacanza e di soggiorno, nei centri estivi, negli ostelli, nelle strutture sportive nonché a domicilio.

Contestualmente, al fine di valorizzare e completare l'erogazione delle attività di cui sopra, si attuerà la promozione, l'organizzazione e l'erogazione di attività educative collaterali quali le attività di carattere sportivo e di educazione allo sport, le attività culturali e di aggregazione/socializzazione per il tempo libero, ricompreso il turismo sociale, e le attività di educazione ambientale.

Nell'ambito più propriamente della formazione, potranno essere erogati specifici percorsi didattici, corsi di formazione base

e corsi di formazione superiore e continua; potranno essere attivati tirocini, stages, convegni, tavoli di lavoro, conferenze, anche per l'aggiornamento culturale e professionale dei soci.

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 3) la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.
- h) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere

tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come integrato dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci

appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle azioni che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;

- non hanno diritto di voto nelle decisioni dell'Assemblea Ordinaria;

- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa;

- non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di

ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);
- e) l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che

intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo;

g) ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella della cooperativa. E' fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, di esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito

da un professionista.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza

preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, D. Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni

dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da

risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 16 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992. La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437 - sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea da adottarsi con le modalità di cui al successivo art. 54 del presente statuto.

Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di "socio sovventore" in caso di strumenti

partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

Il regolamento di emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa potrà prevedere il diritto dei soci finanziatori:

a) di percepire un dividendo superiore a quello attribuito ai soci operatori;

b) di percepire comunque un dividendo, anche qualora l'assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci operatori; purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 18 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad 1 (una) per le persone fisiche e pari a 5 (cinque) per le persone giuridiche.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, del presente statuto, con il quale

devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle azioni dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo 20;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.

Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto in assemblea il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.

Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di

quello delle azioni dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;
- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti

del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C.

Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2437 - bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 cod.civ. e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari, privi di diritto di voto diversi dalle obbligazioni, nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 25 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i

limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54, del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

4) dalle azioni, secondo le tipologie previste al precedente articolo 16, di altri soci finanziatori;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società. La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e

i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

La società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447 - bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.

Articolo 27 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C.

Il bilancio deve tra l'altro indicare:

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;
- b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti

ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire:

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;

2. ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;

3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;

4. ai soci finanziatori diversi da quelli sopra ricordati sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi;

e) ad un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge nonché quanto disposto al precedente art. 16 del presente Statuto, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29 - Ristorni

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni a favore di ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.

La delibera dell'assemblea di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

Art. 30 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

Art. 31 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;
- c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Organi sociali

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; di conseguenza gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria;
- e) l'assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.

Art. 33 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 34 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 4) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 5) procede alla eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai Sindaci;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 8) approva i regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54 del presente statuto;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 35 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- 2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- 3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 4) sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dall'art. 54 del presente statuto;
- 5) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, poichè tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Si applica, nei casi di legge, l'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio finanziatore avrà il diritto ad un numero differenziato di voti a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.

A ciascun socio cooperatore persona giuridica viene attribuito un voto ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte con un massimo di cinque voti qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante, e che non sia componente dell'organo amministrativo o di controllo.

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori degli strumenti finanziari nei confronti della Società.

Art. 40 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci finanziatori con diritto di voto, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da

un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2392 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 41 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta inoltre all'organo amministrativo, l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori ha la rappresentanza della società;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica l'art. 2436 del Codice Civile nei casi previsti dalla legge.

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più

amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 44 - Integrazione del Consiglio

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 40, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 45 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli

amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 46 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 47 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l'istituzione di tale organo, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C.

Art. 48 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla legge, in assenza del Collegio Sindacale ovvero se deliberato dall'Assemblea dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro.

In tale caso si dovranno applicare le norme contenute negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 49 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i. Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.

Art. 50 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate

dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 - Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanziatori senza diritto di voto in generale, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai soci finanziatori con diritto di voto in generale per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci finanziatori, sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 16, 17, 22 e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.